

CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE ALLE COMUNITA' GIOVANILI DEI CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 7 BIS DELL'ART. 82 DELLA LR 7 GIUGNO 1999, N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE (APPROVATI CON DGR 26 SETTEMBRE 2006, N. 611, DI CUI ALL'ALLEGATO "B2").

I. Finalità dei benefici.

I benefici previsti dal comma 7 bis dell'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, sono finalizzati ad introdurre particolari forme di sostegno e supporto in favore delle Comunità giovanili ritenute strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, con un riconosciuto e rilevante ruolo di promozione ed integrazione sociale perseguito attraverso:

- a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
- b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
- c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

II. Soggetti interessati.

I soggetti che possono accedere ai contributi sono le Comunità giovanili, cioè l'insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che perseguano le finalità di cui al punto precedente, aperte a tutti gli studenti delle scuole medie superiori, gli studenti universitari e ai giovani fino ai trentacinque anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.

Il contributo di cui al comma 7 bis è assegnato alle Comunità giovanili individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa ricognizione effettuata dalle strutture competenti, che rispondano ai seguenti requisiti: che operino con continuità e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano quotidiana attività di aggregazione sociale.

Secondo il 4° comma dell'art. 82 le Comunità giovanili possono essere promosse da:

- a) enti pubblici, singoli o associati;
- b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati, nei cui statuti siano previsti le finalità riportate al punto I;
- c) autogestioni, intendendosi con tale termine le stesse comunità giovanili il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento da proporre all'atto della presentazione della domanda.

III. Benefici concedibili.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 82 il sostegno regionale non può comunque superare complessivamente il 40 % (quaranta per cento) della disponibilità dello stanziamento di bilancio ed i singoli contributi sono assegnati ai soggetti individuati dalla Giunta regionale secondo i criteri e le modalità di cui al successivo punto VII.

I contributi di cui sopra, finalizzati al sostegno ed al supporto stesso delle Comunità giovanili, sono cumulabili con i benefici concessi dalla Regione ai sensi del punto 5, lettera a) del medesimo articolo 82, consistenti in finanziamenti da erogare secondo i criteri e le modalità di cui al sub allegato "B1" della DGR n.611 del 27 settembre 2006.

IV. Termini e modalità di inoltro della domanda.

Per accedere ai contributi resta fissata, a pena di inammissibilità e quale termine, ultimo la data prevista dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, che all'art. 93, 1° comma, recita: "Le domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per l'esercizio finanziario successivo".

Entro i termini indicati al comma precedente le Comunità giovanili dovranno presentare la domanda contenente la documentazione di cui al punto V, indirizzandola alla struttura competente

della Regione Lazio, riportata all'articolo 1 del presente allegato A, mediante una delle seguenti modalità:

- a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante;
- b) consegnata a mano al Servizio "Spedizione – Accettazione della Regione", dal lunedì al venerdì, nell'orario 8,00 – 14,00.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposto oltre al recapito del mittente il seguente riferimento: **“Domande ex art. 82, comma 7 bis, legge regionale 7 giugno 1999, n. 6”**.

V. Contenuto della domanda e della documentazione.

La domanda sottoscritta dal rappresentante legale, della Comunità giovanile, deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente (vedi modulo A2) e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto esclusivamente per i soggetti di cui al punto II lettera b);
- b) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettera c), depositato presso la competente Agenzia delle Entrate, il quale deve prevedere, tra l'altro:
 1. assenza di fini di lucro;
 2. il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;
 3. l'elettività delle cariche comunitarie e gratuità delle stesse;
 4. i criteri di ammissione alla comunità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 della legge regionale n. 6/99;
 5. l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i finanziamenti ed i lasciti ricevuti;
 6. le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità;
 7. le modalità di scioglimento della comunità;
 8. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento ai fini di utilità sociale;
 9. l'individuazione del rappresentante legale.

La domanda, inoltre, deve essere corredata da:

- c) copia del bilancio e della relazione consuntiva dell'organo di amministrazione o del rappresentante legale per l'ultimo esercizio finanziario;
- d) una dichiarazione (vedi modulo A2), sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità giovanile presentata unitamente alla fotocopia di un documento valido di riconoscimento del dichiarante e contenente l'espressa dicitura di seguito riportata: "Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445", concerne l'indirizzo ed i recapiti della sede della Comunità stessa nonché l'attestazione del possesso, per quella sede o per altre eventualmente da specificare, dei requisiti richiesti dal comma 7 bis dell'art. 82 come elementi di condizione di ammissibilità al beneficio dei contributi in esso previsti e di seguito riportati:
 - che opera con continuità;
 - che ha stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento;
 - che dispone già di una sede operativa;
 - che svolge quotidiana attività di aggregazione sociale.
- e) Ogni ulteriore ed eventuale documentazione di cui al punto VII utile alla definizione della graduatoria delle Comunità giovanili ammesse al contributo predisposta dall'apposita Commissione tecnica di cui al successivo punto VI.

VI. Esame delle domande.

L'esame delle domande è effettuato da un'apposita Commissione tecnica nominata dal Direttore della Direzione Regionale competente nell'ambito del personale regionale, che potrà anche essere

la medesima di quella prevista dalla DGR n. 611 del 27 settembre 2006 al sub allegato "B1".

La Commissione effettua l'istruttoria delle domande e procede:

- a) alla valutazione preliminare della loro ammissibilità;
- b) all'adozione dell'elenco delle domande ritenute inammissibili con la specificazione dei motivi di esclusione;
- c) all'adozione dell'elenco delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui al punto VII.

L'inammissibilità della domanda è comunicata immediatamente all'interessato da parte della competente struttura della Regione Lazio di cui all'articolo 1 del presente avviso ai sensi della L.R. 22.10.1993, n. 57.

VII. Criteri per la concessione dei benefici.

Ai fini della concessione dei contributi la Commissione redige un apposito elenco delle domande ritenute ammissibili secondo le condizioni di cui al comma 7 bis e rapportata ai criteri definiti nel seguente prospetto:

ART. 82 L. R. 6/99, COMMA 7 BIS Condizioni di ammissibilità della Comunità giovanile al contributo	Valutazione espressa in quota %		INDICATORI	Punteggio attribuito	Totale
a) Che operino con continuità;	20%		Presupposta e certificata la condizione di continuità di presenza della Comunità sul territorio, il numero degli anni di permanenza rappresenta l'elemento di possibile graduazione. Ciò è desumibile dalla data di effettiva costituzione della Comunità rilevabile dall'atto costitutivo.		
b) che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento;	30%		Desumibile dalle relazioni o legami, dimostrati e documentabili, attivati e posti in essere dalla Comunità con altri soggetti, sia pubblici che privati, formalizzati in atti e documenti che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno essere trasmessi all'Amministrazione regionale.		
c) che dispongano già di una sede operativa;	15%		Presupposto perché certificata la disponibilità di una sede operativa, alcune sue peculiarità quali: sale riunioni, particolari spazi espositivi, laboratori informatici, ecc, determinano l'eventuale valore aggiunto. Dette peculiarità possono essere autocertificate.		
d) che svolgano quotidiana attività di aggregazione;	35%	15%	Desumibile dal numero degli iscritti alla Comunità stessa, dimostrabile con la trasmissione del registro degli iscritti o con specifica autocertificazione del Rappresentante legale della Comunità. Il punteggio verrà assegnato in misura direttamente proporzionale agli iscritti.		
		20%	L'attività espletata dalla Comunità è desumibile da una relazione analitica sottoscritta dal legale rappresentante che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale (modulo B2).		
Totale generale punteggio	100%				

VIII. Concessione dei benefici.

I provvedimenti di concessione dei contributi sono adottati dal Direttore della Direzione Regionale competente secondo l'ordine di scorrimento dell'elenco di cui al punto VI.

La concessione dei contributi avviene nel limite della quota complessiva che la Giunta Regionale determina nell'ambito dello stanziamento annuale di bilancio che comunque non può superare il 40% dello stanziamento stesso.

Oltre ad individuare la quota complessiva di finanziamento, La Giunta Regionale procede alla ricognizione delle Comunità giovanili rispondenti ai requisiti di cui al comma 7 bis dell'art. 82 e precisa il contributo, quantificato nello stesso importo per tutte le Comunità, da erogarsi a tutti i soggetti individuati ed utilmente inseriti nella graduatoria che comunque non potrà essere inferiore ad euro 12.000,00 e superiore ad euro 24.000,00.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante l'anticipazione nella misura del 50% della somma complessiva da erogarsi all'atto del provvedimento di concessione e del restante 50% a seguito

della presentazione da parte del beneficiario del contributo di una dichiarazione redatta con le medesime modalità di cui alla lettera d) del punto V, finalizzata alla verifica del perdurare, da parte della Comunità, dei medesimi requisiti inizialmente posseduti e previsti dal comma 7 bis per un periodo di tempo non inferiori ai 6 mesi a decorrere dalla data di ricognizione da parte della Giunta Regionale.

La misura del contributo concesso può essere ridotta in misura proporzionale ai tempi di effettiva sussistenza delle condizioni di cui al comma 7 bis.

E' disposta la revoca del contributo e quindi il recupero delle somme già erogate qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti richiesti.